



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 settembre 2013
(OR. en)**

13317/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0298 (NLE)**

FISC 161

PROPOSTA

Origine:	Commissione europea
Data:	30 agosto 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 610 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: [COM\(2013\) 610 final](#)



Bruxelles, 30.8.2013
COM(2013) 610 final

2013/0298 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 aprile 2013, la Repubblica italiana ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga relativa al diritto di detrarre l'IVA di cui sono gravate alcune tipologie di mezzi di trasporto. In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 10 giugno 2013, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Repubblica italiana. Con lettera in data 14 giugno 2013, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.

Contesto generale

Gli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva IVA stabiliscono che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti effettuati a fini di sue operazioni soggette ad imposta. Contemporaneamente, l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), dispone che l'utilizzazione per uso privato di un bene destinato all'impresa è assimilata a prestazioni di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto a una detrazione totale o parziale dell'IVA. Di conseguenza, il sistema assicura che il consumo finale sia tassato qualora l'IVA sugli acquisti corrispondenti sia stata inizialmente dedotta.

Per quanto riguarda gli autoveicoli, risulta talvolta difficile e oneroso per il soggetto passivo identificare e registrare la divisione tra uso aziendale e privato, e per l'amministrazione fiscale controllare tale distinzione nella pratica. Nulla cambierebbe anche qualora l'Italia intendesse avvalersi della facoltà prevista all'articolo 168 *bis*, paragrafo 2, della direttiva IVA, di limitare la detrazione sulle spese per le autovetture aziendali alla parte di loro uso effettivo ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo. Inoltre, considerato l'elevato numero di autoveicoli ad uso misto, l'evasione fiscale potrebbe assumere dimensioni considerevoli.

Al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA e di combattere l'evasione fiscale, nel 2007 la Repubblica italiana ha chiesto e ottenuto dal Consiglio una deroga individuale che consente, fino al 31 dicembre 2010, di limitare al 40% il diritto a detrazione sull'acquisto di veicoli stradali a motore (ad eccezione di trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non superi 3 500 chilogrammi e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto)¹. Tuttavia, è necessario sottolineare che talune categorie di veicoli sono state esplicitamente escluse da tale restrizione, ad esempio i veicoli che formano parte dei beni strumentali, quelli utilizzati a fini di formazione da una scuola guida oppure destinati a

¹ Decisione 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 33).

noleggio o *leasing*, o usati da rappresentanti di commercio e come taxi. Contemporaneamente, le imprese sarebbero sollevate dall'obbligo di contabilizzare a fini fiscali l'utilizzo privato. Questa decisione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 con decisione del Consiglio 2010/748/UE² del 29 novembre 2010.

Conformemente all'articolo 6 della decisione summenzionata, la Repubblica italiana ha presentato una relazione di applicazione della stessa, comprendente una revisione della restrizione percentuale applicata.

Dalle informazioni fornite nella relazione sembra che, considerando in particolare l'elevato numero di piccole imprese operanti in Italia, il limite del 40% corrisponda ancora alla situazione attuale e sia quindi adeguato.

Tuttavia eventuali proroghe dovrebbero avere durata limitata in modo da valutare se le condizioni, sulle quali si basa la deroga, sono ancora valide. Si propone pertanto di estendere la deroga fino alla fine del 2016 e di invitare la Repubblica italiana a presentare una nuova relazione qualora intenda chiedere un'ulteriore proroga al di là di tale data. La decisione scadrebbe comunque all'entrata in vigore, prima di tale termine, di una normativa UE riguardante le restrizioni al diritto a detrazione nel settore in oggetto.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

L'articolo 176 della direttiva IVA dispone che il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a tale delibera, gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al 1° gennaio 1979. Pertanto, vi sono una serie di disposizioni di rinvio ("standstill") che limitano il diritto a detrazione sui veicoli a motore. Inoltre, simili limiti alla detrazione sono stati accordati ad altri Stati membri in base all'articolo 395 della direttiva IVA.

Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta³ riguardante norme relative alle forme di spesa che possono essere soggette a restrizione del diritto alle detrazioni, ma il Consiglio non è ancora riuscito a raggiungere un accordo in materia.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta è volta a contrastare l'evasione dell'IVA e a semplificare la procedura di imposizione della tassa e ha pertanto un impatto positivo.

² GU L 318 del 4.12.2010, pag. 45.

³ COM(2004) 728 definitivo (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10).

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque limitato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzare l'Italia a continuare ad applicare una misura di deroga alla direttiva IVA al fine di limitare al 40% il diritto di un soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto su spese per veicoli a motore qualora il veicolo non venga utilizzato esclusivamente a scopi professionali. Qualora il diritto a detrarre l'IVA sia stato limitato, il soggetto passivo è sollevato dall'obbligo di dichiarare l'IVA sull'uso privato. Qualsiasi richiesta di proroga della misura deve essere accompagnata dall'invio di una relazione sull'applicazione della deroga.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta comprende una clausola di riesame e una clausola di cessazione dell'efficacia.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁴, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata presso la Commissione il 2 aprile 2013, l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a prorogare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, al fine di continuare a limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcuni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali.
- (2) Con lettera in data 10 giugno 2013 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 14 giugno 2013 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) La decisione 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007⁵, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, autorizza l'Italia a limitare al 40% il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali. Tale decisione stabilisce altresì che l'uso a fini privati dei veicoli ai quali è stata applicata la limitazione del diritto a detrazione in conformità della decisione stessa non era assimilabile a una prestazione di servizi a titolo oneroso. La decisione 2007/441/CE contiene inoltre definizioni relative ai veicoli e alle spese che rientrano nell'ambito della decisione stessa e un elenco di veicoli che sono esplicitamente esclusi da tale ambito. La decisione 2007/441/CE è stata modificata

⁴ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁵ GU L 165 del 27.6.2007, pag. 33.

dalla decisione 2010/748/CE del Consiglio del 29 novembre 2010⁶, che fissa la data di scadenza al 31 dicembre 2013.

- (4) Conformemente all'articolo 6 della decisione 2007/441/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2010/748/CE del Consiglio, l'Italia ha presentato alla Commissione una relazione relativa all'applicazione della stessa, comprendente una revisione della restrizione percentuale applicata. Le informazioni fornite dall'Italia indicano che la limitazione al 40% del diritto a detrazione dell'IVA continua a corrispondere alla situazione attuale, per quanto riguarda il rapporto tra utilizzo professionale e non professionale dei veicoli interessati. Pertanto, è opportuno autorizzare l'Italia ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2016.
- (5) Qualora l'Italia dovesse chiedere un'ulteriore proroga oltre il 2016, la richiesta dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 1° aprile 2016 unitamente a una nuova relazione.
- (6) Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto⁷. Le misure di deroga previste dalla presente decisione devono cessare all'entrata in vigore di tale direttiva di modifica, se essa è anteriore alla data di scadenza stabilita nella presente decisione.
- (7) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione europea provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/441/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/441/CE è così modificata:

- 1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Qualsiasi richiesta di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 1° aprile 2016.

Le eventuali richieste di proroga di tali misure sono corredate di una relazione comprendente una revisione della restrizione percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA che grava sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali."

- 2) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

⁶ GU L 318 del 4.12.2010, pag. 45.

⁷ COM(2004) 728 def. (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10).

"Articolo 7

La presente decisione scade alla data di entrata in vigore delle norme dell'Unione che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della detrazione totale dell'imposta sul valore aggiunto, e comunque al più tardi il 31 dicembre 2016."

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notifica.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*